

D.g.r. 13 giugno 2022 - n. XI/6508

Presa d'atto degli esiti della conferenza programmatica (art. 68 d.lgs. 152/2006) ed espressione del parere di Regione Lombardia sul progetto di variante agli articoli 1 e 18 delle norme di attuazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», ed in particolare gli articoli 65, 66, 67 e 68 (commi 4bis e 4 ter);
- la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- il d.lgs. 23 febbraio 2010, n. 49 «Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni»;

Richiamati:

- il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (in seguito PAI), adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (in seguito AdBPo) con deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 e approvato con d.p.c.m. 24 maggio 2001;
- il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del territorio del Bacino del Fiume Po (in seguito PGRA), predisposto ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 del d.lgs. 49/2010, adottato dal Comitato Istituzionale dell'AdBPo con deliberazione n. 4 del 17 dicembre 2015 e approvato con d.p.c.m. 27 ottobre 2016;
- il primo aggiornamento del PGRA, predisposto ai sensi dell'art. 14 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 12 del d.lgs. 49/2010 adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente dell'AdBPo con deliberazione n. 5 del 20 dicembre 2021;

Dato atto che:

- l'Elaborato 7 - Norme di Attuazione del PAI (in seguito NdA), contiene la normativa da applicare alle aree rappresentate nella cartografia del PAI e disciplina le procedure per l'aggiornamento degli elaborati dei Piani;
- l'articolo 1 «Finalità e contenuti» delle NdA, al comma 10, individua quale soggetto competente all'approvazione degli aggiornamenti dell'Elaborato 2 «Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici» la Conferenza Istituzionale Permanente dell'AdBPo;
- l'art. 18 «Indirizzi alla pianificazione urbanistica» delle NdA del PAI che fornisce indirizzi alle Regioni e ai Comuni relativi all'attuazione del PAI in campo urbanistico, stabilisce che le aree in dissesto idraulico e idrogeologico individuate dai Comuni nell'ambito del proprio strumento urbanistico, all'atto di approvazione dello stesso aggiornano e integrano l'Elaborato 2 del PAI;

Considerato che:

- i commi 4 bis e 4 ter dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006, introdotti dal comma 3 dell'art. 54 del d.l. n. 76/2020 (convertito in legge n. 120/2020), prevedono che le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, siano approvate dal Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa, garantendo adeguate forme di partecipazione, consultazione e osservazione;
- gli articoli 1, comma 10 e 18 delle Norme di attuazione del PAI risultano, pertanto, disallineati rispetto ai contenuti dei commi 4bis e 4ter dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006, sia relativamente al soggetto competente all'approvazione degli aggiornamenti agli elaborati del PAI, sia riguardo alle procedure per l'approvazione di tali aggiornamenti;

Dato atto che:

- al fine di adeguare le Norme di Attuazione del PAI alle disposizioni contenute ai commi 4bis e 4 ter dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006, l'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po, con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 6 del 20 dicembre 2021, ha adottato una variante alle Norme di attuazione del PAI avente ad oggetto la modifica degli articoli 1 e 18;

- la citata deliberazione n. 6/2021, all'art. 3 contiene «Disposizioni transitorie per le procedure di aggiornamento del PAI Po nelle more dell'approvazione definitiva della Variante alle norme di attuazione del PAI»;
- l'art. 6 della medesima deliberazione 6/2021 stabilisce che le disposizioni transitorie di cui all'articolo 3 assumano il valore e gli effetti di misure temporanee di salvaguardia ai sensi dell'art. 65 comma 7 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- l'art. 4 della deliberazione 6/2021 dà inoltre mandato al Segretario Generale dell'AdBPo di adottare un Regolamento recante la disciplina delle procedure di aggiornamento degli elaborati cartografici dei PAI e del PGRA vigenti nel Distretto idrografico del fiume Po e per la correzione di errori materiali;

Dato atto inoltre che dell'adozione del Progetto di variante è stata data notizia:

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 29 gennaio 2022;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 3 del 19 gennaio 2022,
- sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, sul quale è stata messa a disposizione la documentazione tecnica del Progetto di variante;
- con nota n. Z1.2022.0001568 del 19 gennaio 2022, indirizzata ai Comuni lombardi, alle Province e alla Città Metropolitana di Milano, con la quale:
 - è stata trasmessa la deliberazione 6/2021;
 - sono state comunicate le modalità per presentare eventuali osservazioni entro la data del 28 marzo 2022;
 - sono state date indicazioni in merito alle disposizioni transitorie contenute all'art. 3 della deliberazione 6/2021 aventi carattere di misure temporanee di salvaguardia, come definito all'art. 6 della medesima deliberazione;
- con nota n. Z1.2022.0001811 del 20 gennaio 2022 inviata all'Ordine dei Geologi della Lombardia, al C.R.O.I.L. (Consulta Regionale Ordini Ingegneri Lombardia), alla Consulta Regionale Lombardia degli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori;
- attraverso incontri specifici svolti con l'Ordine dei Geologi della Lombardia e con le Province lombarda e la Città Metropolitana di Milano;

Richiamate le note n. Z1.2022.0016886 e Z1.2022.0016889 del 4 maggio 2022 con le quali Regione Lombardia ha provveduto a convocare, ai sensi dall'art. 68, comma 3 del d.lgs. 152/2006, la Conferenza Programmatica, svoltasi in data 24 maggio 2022, articolata in due sessioni dato l'elevato numero di soggetti invitati;

Dato atto che:

- la Conferenza programmatica ha la finalità di esprimere un parere sul progetto di variante con particolare riferimento all'integrazione su scala provinciale e comunale dei contenuti della variante prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche e urbanistiche;
- alla Conferenza sono stati invitati, oltre all'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, tutti i Comuni lombardi, le Province e la Città Metropolitana di Milano;
- in sede di Conferenza, come risulta dal verbale di cui all'Allegato 1, parte integrate e sostanziale della presente deliberazione:
 - è stata effettuata una breve sintesi dei contenuti del Progetto di Variante;
 - sono state illustrate le osservazioni pervenute ed il relativo esito dell'istruttoria, svolta congiuntamente all'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po;
 - sono state avanzate ulteriori osservazioni sia da parte dei partecipanti, sia da parte delle strutture regionali competenti;
 - le osservazioni complessivamente pervenute sono 33, di cui 10 formulate dall'Ordine dei Geologi della Lombardia, 9 da professionisti, 1 da un Comune, 7 dalla Provincia di Monza e della Brianza e dalla Provincia di Sondrio, 6 dalla Struttura regionale competente;

Ritenuto:

- di prendere atto degli esiti della Conferenza programmatica così come esplicitati nel verbale riportato in Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Serie Ordinaria n. 25 - Martedì 21 giugno 2022

- di far proprio il parere positivo della Conferenza programmatica sul progetto di variante con particolare riferimento all'integrazione su scala provinciale e comunale dei contenuti della variante, tenendo conto delle osservazioni accolte, così come esplicitate nell'Allegato 2 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di demandare al dirigente competente la trasmissione della presente deliberazione all'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po affinché ne tenga debitamente conto in sede di adozione definitiva della variante e in sede di stesura del Regolamento previsto dall'art. 4 della deliberazione 6/2021;
- di pubblicare la presente deliberazione sul BURL;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018 e la declinazione dello stesso nella missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 9.1 – Difesa del suolo e, in particolare, il risultato atteso 184. «Pianificazione dell'assetto geologico, idrogeologico e sismico e la disciplina di uso del suolo a scala di bacino (PAI, Direttiva alluvioni) e sottobacino»;

Ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto degli esiti della Conferenza programmatica così come esplicitati nel verbale riportato in Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di far proprio il parere positivo della Conferenza programmatica sul progetto di variante, con particolare riferimento all'integrazione su scala provinciale e comunale dei contenuti della variante, tenendo conto delle osservazioni accolte così come esplicitate nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di demandare al dirigente competente la trasmissione della presente deliberazione all'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po affinché ne tenga debitamente conto in sede di adozione definitiva della variante e in sede di stesura del regolamento previsto dall'art. 4 della deliberazione 6/2021;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul BURL.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

Allegato 1 - Verbale della Conferenza programmatica

ART. 68 D.LGS. 152/2006 - PROGETTO DI VARIANTE AL "PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME PO" (PAI) - MODIFICHE AGLI ARTT. 1 E 18 DELL'ELABORATO 7 "NORME DI ATTUAZIONE" ADOTTATO DALLA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO CON DELIBERAZIONE N. 6 DEL 20 DICEMBRE 2021.

**CONFERENZA PROGRAMMATICA
(ART. 68 COMMI 3 E 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006)
24 MAGGIO 2022**

Il giorno 24 maggio 2022 si è tenuta la Conferenza Programmatica relativa al Progetto di variante agli articoli 1 e 18 delle Norme di Attuazione (Elaborato 7) del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI) ai sensi e con le modalità previste dall'art. 68, comma 3 del D. Lgs. 152/2006. L'incontro si è svolto in modalità videoconferenza ed è stato articolato in due sessioni, dato l'elevato numero dei soggetti invitati, alle quali sono stati invitati:

- **I sessione – ore 10-12.30:** Comuni e Province di Bergamo, Como, Cremona, Lodi e Mantova, Comuni e Città metropolitana di Milano
- **II sessione – ore 14.30-16.30:** Comuni e Province di Brescia, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese

Sono presenti alla prima sessione:

- Autorità di bacino del Po: Cristina Zoboli, Tommaso Simonelli, Enrico Burani;
- Regione Lombardia: Immacolata Tolone, Marina Credali, Silvio De Andrea, Fabio Mandozzi
- Provincia di Cremona: Daniele Corbari
- Provincia di Mantova: Manuela Fornari, Marisa Calvano
- Unione Comuni di Basiano e Masate: Chiara Lissoni, Ferruccio Tomasi, Andrea Strini
- Comune di Ardesio: Paola Rossi
- Comune di Pero: Diana Cerri, Linda Cortellezzi
- Comune di Porlezza: Alessandra Tomba
- Comune di San Donato Milanese: Francesca Lauretti
- Comune di San Paolo d'argon: Fabio Plebani, Sergio Assi
- Comune di Montello: Sergio Assi
- Comune di Bergamo: Simona Caragliano, Roberto Antonelli
- Comune di Luzzana: Pier Giuseppe Fenaroli, Ivan Beluzzi
- Comune di Carugo: Claudio Marelli
- Comune di Serravalle a Po: Tiberio Capucci
- Comune di Palosco: Ulisse Vezzoli,
- Comune di Lovere: Paolo Grimaldi
- Comune di Trescore Balneario: Paolo Grimaldi, Federico Danesi
- Comune di Villa di Serio: Michela Pecchio, Paola Marta Facchinetti
- Comune di Cormano: Odette Solarna
- Comune di Sesto San Giovanni: Alessandro Casati
- Comune di Bormio: Giovanna Sacchi
- Comune di Valdisotto: Giovanna Sacchi, Domenico Luciani
- Comune di Branzi: Giovanna Sacchi, Domenico Luciani
- Comune di Albosaggia: Giovanna Sacchi, Domenico Luciani
- Comune di Castione Andevenno: Giovanna Sacchi, Domenico Luciani

Serie Ordinaria n. 25 - Martedì 21 giugno 2022

- Comune di Torre de' Roveri: Matteo Riva
- Comune di Melzo: Alice Casiraghi, Giuseppina Lioi
- Comune di Casazza: Massimiliano Meli
- Comune di Crema: Ivan Arpini
- Comune di Zogno
- Comune di Lodi: Michela BindaFrancesco Galli
- Comune di Pianico: Ufficio Tecnico
- Comune di Rivolta d'Adda: Marco Maggioni
- Comune di Albino: Corrado Reguzzi
- Comune di Fara Gera d'Adda: Enrico Piazza
- PLIS MVL: Casati
- Raffaello Cattaneo
- Mirco Monaci
- Ermanno Dolci
- Giuseppe Baldo
- Gianpiero Bianchi

Sono presenti alla seconda sessione:

- Autorità di bacino del Po: Cristina Zoboli, Tommaso Simonelli, Enrico Burani
- Regione Lombardia: Immacolata Tolone, Marina Credali, Silvio De Andrea, Fabio Mandozzi, Sergio Perdiceni
- Provincia di Monza e della Brianza: Lorenzo Villa
- Provincia di Lecco: Marzia Fumagalli
- Provincia di Brescia: Lina Alessandra Bonavetti, Fabio Gavazzi
- Comune di Gallarate: Angelo Romeo
- Comune di Seniga: Corrado Aletti
- Comune di Ceto: Lorenzo Gari
- Comune di Peschiera Borromeo: Mario Tulone, Carlo Gervasini
- Comune di Edolo: Devid Stain
- Comune di Nuvolento: Rosanna Lentini
- Comune di Ardenno: Alessandra Baraiolo
- Comune di Chiari: Paola Zancanato
- Comune di Leno: Christian Losio
- Comune di Sondrio: Elena Abbiati
- Comunità Montana Valtellina di Morbegno per i Comuni di Andalo Valtellino, Dazio, Rogolo: Maria Grazia De Giorgio, Michele Spandrio
- Comune di Crandola Valsassina: Andrea Negrini
- Comune di Casargo: Andrea Negrini
- Comune di Premana: Andrea Negrini
- Comune di Provaglio di Iseo: Gianantonio Quassoli
- Comune di Bovisio Masciago: Paola Zordan, Antonino Lima, Riccardo Padovani, Maurizio Donadonibus, Michela Cogliati,
- Comune di Saronno: Alessandra Offredi, Sergio Landoni
- Comune di Valdisotto: Giovanna Sacchi, Domenico Luciani
- Comune di Albosaggia: Giovanna Sacchi, Domenico Luciani
- Comune di Castione Andevenno: Giovanna Sacchi, Domenico Luciani
- Comune di Barzio: Matteo Novelli
- Comune di Rezzato: Lleshi Xhoardo, Stefania Geroldi, Roberto Apostoli
- Comune di Ghedi: Fabio Gavazzi
- Comune di Taceno: Alberto Nogara
- Sergio Landoni

Introduzione (prima e seconda sessione)

La Conferenza è iniziata alle ore 10,30 (prima sessione) e alle 14.30 (seconda sessione).

I. Tolone apre la Conferenza, convocata ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. 152/2006, illustrandone le finalità e le modalità di svolgimento. La Conferenza programmatica ha la finalità di illustrare i contenuti del Progetto di variante agli articoli 1 e 18 delle norme del PAI (Elaborato 7), di esaminare le osservazioni pervenute e dare l'esito dell'istruttoria svolta da Regione Lombardia e ADBPO, di raccogliere eventuali ulteriori osservazioni e formulare il parere sul progetto di variante, da approvare con delibera di giunta regionale e trasmettere all'ADBPO in modo che possa completare la procedura e adottare la variante in via definitiva. Si coglie l'occasione della Conferenza per illustrare anche le modifiche ai criteri attuativi dell'art. 57 della l.r. 12/2005 che, in attuazione delle disposizioni transitorie contenute nella variante alle norme del PAI, sono state approvate con d.g.r. 6314 del 26 aprile 2022 e trasmesse a tutti i Comuni, Province e Città Metropolitana di Milano. Informa che la Conferenza viene registrata esclusivamente ai fini della verbalizzazione.

T. Simonelli, servendosi delle slide allegate in coda al presente verbale, illustra brevemente le ragioni che hanno determinato la necessità di modificare le norme del PAI, cioè la recente introduzione dei due nuovi commi 4bis e 4ter all'art. 68 del D. Lgs. 152/2006; i contenuti dell'atto di adozione del progetto di variante, la procedura amministrativa seguita dalla variante dall'adozione del progetto all'approvazione definitiva con DPCM; la nuova procedura prevista nella variante per l'approvazione delle proposte di modifica agli elaborati del PAI (Elaborato 2) e PGRA (per gli ambiti RSCM e RSP) derivanti da nuovi eventi di dissesto idraulico o idrogeologico, da interventi di difesa collaudati o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, evidenziandone le differenze e le novità rispetto alla procedura precedentemente in vigore e seguendo lo schema presente nelle slide allegate. Evidenzia, inoltre, che alle modifiche agli articoli delle norme del PAI sarà associato un Regolamento approvato dal Segretario Generale dell'ADBPO. Informa che i soggetti competenti, nel distretto, a proporre modifiche alla cartografia del piano di bacino sono i Comuni, le Regioni e anche le Province/Città Metropolitana.

M. Credali, servendosi delle slide allegate in coda al presente verbale, illustra le modalità di svolgimento in Regione Lombardia del percorso partecipativo sulla variante. Informa che le osservazioni pervenute, per un più facile esame, sono state contraddistinte con le seguenti sigle: "VA"- osservazioni riferite ai contenuti della variante s.s., "DA"- osservazioni sulle disposizioni regionali attuative del piano di bacino nel settore urbanistico, "RE" – osservazioni funzionali all'elaborazione del Regolamento previsto dall'art. 4 della Deliberazione 6/2021, "AL"- osservazioni relative ad altre problematiche connesse alle norme del PAI.

Illustra successivamente le osservazioni pervenute con la relativa risposta, messa a punto congiuntamente all'Autorità di bacino del Fiume Po.

I. Tolone avvia la fase di confronto e discussione.

Nel corso della prima sessione (mattino) vi sono stati i seguenti interventi:

G. Sacchi (professionista consulente dei Comuni di Bormio, Valdisotto, Albosaggia, Branzi) chiede come debba comportarsi un Comune sul cui territorio siano presenti diverse tipologie di ambiti in dissesto quali frane, valanghe, esondazioni torrentizie (rappresentate nell'Elaborato 2 del PAI) e un fiume (rappresentato nelle mappe del PGRA - ambito Reticolo Principale). Il comune deve seguire una procedura per le proposte di modifica (sulla base di studi di dettaglio) delle aree contenute nell'Elaborato 2 del PAI e una procedura diversa per il fiume?

M. Credali evidenzia che il tema è oggetto anche di un'osservazione formulata da Regione Lombardia e riportata nelle slide. Occorre che ADBPO tenga conto del fatto che i Comuni redigono uno studio unico sul proprio territorio (che è finalizzato a prevenire i rischi in fase di pianificazione, supportando il PGT); a partire da questo studio unico, poi, le proposte di modifica alle aree in dissesto idraulico e idrogeologico contenute nella cartografia dei piani di bacino seguono strade diverse, soprattutto con tempistiche diverse che possono determinare incertezze e incongruenze alla scala locale.

G. Baldo (professionista che sta svolgendo un approfondimento idraulico sul territorio del Comune di Palosco) chiede come e quando si possa proporre una modifica ad un'area allagabile relativa al Torrente Tirna, rappresentata sia nell'Elaborato 2 del PAI che nelle mappe PGRA – ambito RSCM, conseguente alla realizzazione di opere (risezionamento e approfondimento di un fosso).

M. Credali risponde dicendo che le modifiche devono essere proposte dal Comune, che poi le recepisce all'interno del PGT tramite procedura di variante urbanistica, nel corso della quale si svolge la fase partecipativa. Deve essere trasmesso uno studio con la rappresentazione dello stato di fatto (frutto degli approfondimenti idraulici svolti alla scala locale), il progetto delle opere e la rappresentazione dello scenario di progetto. Sulla proposta di modifica occorre acquisire il parere di Regione Lombardia che si confronterà con Autorità idraulica e Autorità di bacino. L'autorità idraulica si esprimerà anche sul progetto di opere, oltre che sulla modifica. Il Comune farà poi i suoi passi, sia sull'intervento che sulla variante urbanistica.

A. Strini (professionista incaricato di aggiornare la componente geologica del comune di Masate), chiede se, alla luce della variante, occorra modificare la componente geologica recentemente conclusa per il comune di Masate.

M. Credali spiega che sul sistema delle Trobbie, corsi d'acqua che interessano il territorio del Comune di Masate, si è da poco concluso uno studio d'asta del quale, nel parere regionale espresso sulla componente geologica del PGT, si è chiesto di tener conto. Sul sistema Trobbie-Molgora sarà avviata a breve una procedura di variante d'asta, a conclusione della quale, in caso ci fossero ulteriori modifiche rispetto ai contenuti attuali della componente geologica, il Comune dovrà tener conto. Al momento, il Comune deve recepire quanto contenuto nei pareri regionali espressi con deliberazione di giunta.

M. Fornari (Provincia di Mantova): dato che la Provincia di Mantova ha inserito nel proprio PTCP una proposta di revisione delle aree allagabili del reticolo secondario di pianura (RSP) presenti sul proprio territorio, lavorando congiuntamente ai Consorzi di Bonifica, chiede se i Comuni che vorranno recepire queste proposte debbano seguire le procedure delineate

nella variante e nelle conseguenti disposizioni regionali. Chiede, inoltre, in cosa debba consistere lo studio di approfondimento che deve supportare la proposta di modifica, nel caso specifico ove le modifiche sono state concordate con il Consorzio di Bonifica competente. Il Comune deve verificare con il Consorzio se queste aree possano o meno essere veramente modificate?

M. Credali informa che la Provincia di Mantova, nell'ambito della predisposizione del proprio PTCP, ha aggiornato il quadro conoscitivo sulle aree allagabili dell'RSP, confrontandosi con i Consorzi di Bonifica riguardo alle opere di difesa del suolo programmate. Ha già individuato le aree sulle quali in futuro ci saranno delle modifiche derivanti dagli interventi di difesa del suolo previsti nei Piani Comprensoriali di bonifica. Man mano che i Comuni adegueranno la propria componente geologica verificheranno lo stato di avanzamento delle opere e trasmetteranno a Regione la componente geologica con il progetto dell'intervento realizzato completo della valutazione dell'efficacia dello stesso. Tale materiale dovrà essere messo a disposizione dal Consorzio competente. Riguardo ai contenuti degli studi di dettaglio, già nei criteri vigenti (d.g.r. 6738/2017), è stato indicato di far riferimento alle modalità con le quali sono state perimetrare le aree e di confrontarsi con il consorzio. La procedura non è cambiata.

T. Simonelli (ADBPO) evidenzia che potrebbe esserci anche la possibilità per la Provincia, in accordo con Regione, di avanzare una proposta di modifica delle aree allagabili a scala provinciale in modo che il quadro presente nel PTCP sia già trasferito negli strumenti di pianificazione di bacino. I Comuni terranno conto, in fase di adeguamento, dello stato di attuazione delle opere.

M. Credali evidenzia che i due nuovi commi dell'art. 68 del D. Lgs. 152/2006 consentono finalmente anche a Regione e Province/Città metropolitana di avanzare proposte di modifica alla cartografia del PAI che in passato, in base all'art. 18 delle NdA del PAI, erano demandate ai soli Comuni.

S. Assi (San Paolo d'Argon) chiede conferma della possibilità di applicare la procedura semplificata per l'adeguamento del PGT al PGRA (d.g.r. 470/2018 e art. 33 bis l.r. 4/2016) nel caso specifico della componente geologica del PGT di San Paolo d'Argon (o degli altri comuni interessati dalle aree allagabili del Torrente Zerra), qualora non contenga modifiche al documento di piano (che sarebbero introdotte con successiva variante). Chiede, inoltre, se sia necessario il passaggio della Conferenza operativa e del decreto del Segretario Generale ADBPo nel caso in cui, nella fase di partecipazione, non arrivino osservazioni relativamente agli aspetti legati al PAI-PGRA.

M. Credali precisa che, per i comuni dello Zerra, la delimitazione delle aree allagabili derivante dallo studio di sottobacino così come integrato nel 2020 dai Comuni, è già presente nelle mappe del PGRA. La Componente geologica del PGT si adegua, pertanto, alle delimitazioni vigenti senza proporre modifiche e non necessita di parere regionale né di seguire il percorso di modifica. Si tratta di un adeguamento.

Nel corso della seconda sessione (pomeriggio) vi sono stati i seguenti interventi:

R. Lentini (consulente comune di Nuvolento) chiede se la procedura descritta nella variante e nelle disposizioni regionali attuative si applichi anche per le aree allagabili dell'ambito costiero lacuale (ACL) per le quali la norma regionale dà la possibilità di ritracciarle alla scala dello strumento urbanistico utilizzando come base topografica quella comunale (Data Base Topografico).

M. Credali, sulla scorta dell'osservazione formulata da R. Lentini, ricorda ad ADBPo che Regione Lombardia, nelle disposizioni regionali attuative del PGRA in campo urbanistico, ha trattato la delimitazione delle aree allagabili ACL in maniera simile a quanto prevede l'art. 27 delle N.d.A. del PAI per le fasce fluviali. Sino ad ora i tracciamenti alla scala locale delle ACL realizzati dai Comuni sono restati nei PGT e non sono andati ad aggiornare alle mappe distrettuali. Regione non ha espresso parere su tali aggiustamenti morfologici. Regione chiede, quindi, ad ADBPO se queste modifiche vadano o meno trattate come le altre modifiche alle mappe PGRA e se il tema verrà trattato nel regolamento.

T. Simonelli informa che si terrà conto anche di questa osservazione.

P. Zordan (comune di Bovisio Masciago) chiede se il Comune di Bovisio Masciago, che ha svolto una valutazione di dettaglio della pericolosità e del rischio sulle aree edificate che rientrano nelle aree allagabili del Torrente Seveso, ma che non l'ha ancora recepito nel PGT, debba seguire la procedura di cui alla variante.

M. Credali risponde che gli esiti dello studio di dettaglio svolto dal Comune di Bovisio Masciago sono già stati integrati nella variante PAI d'asta che ha riguardato il Torrente Seveso. Il Comune, pertanto, si adegua ai contenuti della pianificazione di bacino senza modifiche e non deve trasmettere nulla.

A. Romeo (Comune di Gallarate) chiede se la variante in oggetto abbia carattere procedurale e non incida né sulle fasce PAI né sulle fasce di rischio PGRA.

I. Tolone risponde che la variante ha ad oggetto la normativa PAI per la parte relativa alle procedure di modifica alle delimitazioni delle aree contenute negli elaborati del PAI a seguito di eventi, collaudo di opere di difesa e studi di approfondimento. Le modifiche alle fasce PAI si attuano attraverso varianti d'asta promosse dall'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po.

C. Aleffi (Comune di Seniga) chiede se sia necessario l'invio delle valutazioni di dettaglio della pericolosità e del rischio sulle aree R4 anche se non vengono proposte modifiche alle mappe PGRA.

M. Credali risponde che la d.g.r. 6738/2017 prevede che le valutazioni di dettaglio della pericolosità e del rischio vengano trasmesse a Regione non per l'espressione del parere (la valutazione viene autocertificata) ma per monitorare l'attuazione del PGRA.

Al termine della discussione, in entrambe le sessioni, **M. Credali** illustra i contenuti della d.g.r. 6314 del 26 aprile 2022, con la quale si sono modificate, in attuazione delle disposizioni transitorie contenute nella variante normativa, le procedure riportate nella d.g.r. 2616/2011 e nella d.g.r. 6738/2017, attuative dell'art. 57 della l.r. 12/2005.

Nella seconda sessione, sul tema delle modifiche introdotte con d.g.r. 6314/2022, interviene **G. Quassoli** (consulente Comune di Provaglio d'Iseo) per chiedere conferma sulla necessità di consegna di tutti i files vettoriali che riguardano i tematismi della componente geologica contestualmente all'invio degli studi che supportano le proposte di modifica. Sarebbe preferibile consegnare i vettoriali alla fine, sulle "modifiche consolidate" per non mandare in giro versioni multiple con rischio di errori.

I. Tolone evidenzia che la procedura adottata dalla Lombardia, che prevede l'espressione di un parere già preliminarmente all'adozione della variante, dovrebbe limitarsi i casi in cui, durante lo svolgimento di tutto l'iter possano essere necessarie ulteriori modifiche che potrebbero eventualmente scaturire dalle osservazioni pervenute o dall'interlocuzione con l'Autorità di bacino. A tale proposito cercheremo di formalizzare bene la natura di tale interlocuzione.

M. Credali aggiunge che l'invio dei file in anticipo rispetto a quanto avviene ora consentirebbe anche di anticipare i controlli che attualmente vengono svolti in fase di consegna degli elaborati della variante su PGTWEB, accelerando la procedura di pubblicazione. Inoltre, ADBPo chiede l'invio dei files contestualmente all'invio della proposta di modifica. Sempre a proposito della consegna dei file vettoriali, fa presente ad ADBPo che nella Direttiva ADBPo del 2003, attuativa dell'art. 18 delle N.d.A. del PAI, erano anche contenute le specifiche per la trasmissione dei dati vettoriali che andrebbero aggiornate e rese coerenti alle specifiche recentemente messe a punto da ADBPo.

Conclusione (prima e seconda sessione)

I. Tolone chiude entrambe le sessioni della Conferenza informando che la Giunta regionale prenderà atto degli esiti e del parere della Conferenza programmatica sul progetto di variante tenendo conto delle osservazioni accolte.

Una volta completate le Conferenze programmatiche da parte di tutte le Regioni, l'Autorità di Bacino convocherà la Conferenza operativa che esprimerà parere e, successivamente, la variante sarà adottata con deliberazione della Conferenza istituzionale permanente e approvata con DPCM.

Di seguito le slide proiettate nel corso della Conferenza:

- Slide presentate dall'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po
- Slide presentate da Regione Lombardia


 Autorità di Bacino
Distrettuale del Fiume Po
 

VARIANTE AL PAI PO: MODIFICHE AGLI ARTICOLI 1 E 18 DELLE NORME DI ATTUAZIONE



conferenza programmatica

D.L. 16 luglio 2020, n. 76.
Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

Modifica art.68 del D.Lgs. 152/2006 Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio


4-bis. Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli [65](#) e [67](#), comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, **le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico** emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, **sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa**. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67, comma 1.

4-ter. Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis


Deliberazione di Conferenza Istituzionale Permanente n.6/2021

- 1** Progetto di variante al PAI Po modifiche agli articoli 1 e 18 delle Norme di Attuazione
- 2** Delega al Segretario Generale per l'adozione di un Regolamento relativo alle procedure di aggiornamento degli elaborati cartografici dei PAI e delle Mappe di pericolosità del PGRA nel Distretto idrografico del fiume Po
- 3** Disposizioni transitorie per le procedure di aggiornamento del PAI Po nelle more di approvazione della variante

Percorso di approvazione della Variante al PAI Po di modifica agli articoli 1 e 18 delle Norme di Attuazione



Progetto di variante al PAI Po modifiche agli articoli 1 e 18 delle Norme di Attuazione



Progetto di variante al PAI Po modifiche agli articoli 1 e 18 delle Norme di Attuazione

Principali novità

Art.1 comma 10 bis

Gli aggiornamenti dell'Elaborato n. 2 "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo" del PAI sono approvati con **decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino**, previo parere favorevole della Conferenza Operativa con le procedure stabilite nell'ambito di un apposito Regolamento, adottato dal Segretario Generale su delega della Conferenza Istituzionale Permanente in conformità ai commi 4bis e 4ter del suddetto art. 68 del D.Lgs. n. 152/2006.

Art.1 comma 11

I **Piani territoriali di coordinamento provinciali possono attuare il PAI** specificandone ed articolandone i contenuti ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e delle relative disposizioni regionali di attuazione....L'adeguamento degli strumenti urbanistici è effettuato nei riguardi dello strumento provinciale per il quale sia stata raggiunta l'intesa di cui al medesimo art. 57, salva **la necessità di preventiva approvazione delle modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e a rischio del PAI-PTCP con Decreto del Segretario Generale ai sensi dell'art. 68, commi 4bis e 4ter del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.**

Progetto di variante al PAI Po modifiche agli articoli 1 e 18 delle Norme di Attuazione

Principali novità

Art.18 comma 3

La verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici, **in fase di loro formazione e adozione**, con le condizioni di dissesto contenuta nell'Elaborato n. 2 è effettuata nel rispetto dei criteri ed indirizzi stabiliti dalla Direttiva "Attuazione del PAI nel settore urbanistico e aggiornamento dell'Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici" adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con Deliberazione n. 6 del 31 luglio 2003 e dai suoi successivi aggiornamenti.

Art.18 comma 3 lett. e)

L'eventuale proposta di aggiornamento da parte di un Comune della perimetrazione e/o classificazione di aree a pericolosità e a rischio delimitate nell'Elaborato n. 2 del PAI derivante dalla verifica suddetta, deve essere predisposta in conformità alla metodologia adottata per la redazione del PAI e corredata da idonea cartografia e da una relazione tecnica atta a comprovare la sussistenza degli elementi necessari per l'ammissibilità dell'aggiornamento stesso.

Progetto di variante al PAI Po modifiche agli articoli 1 e 18 delle Norme di Attuazione

Principali novità

Art.18 comma 4

I Comuni, in sede di adozione di strumenti urbanistici generali o relative varianti, allegano ad essi la verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica ..., redatta in conformità delle disposizioni ivi richiamate. A seguito dell'adozione, **la verifica di compatibilità è sottoposta alla procedura di partecipazione degli interessati unitamente agli altri elaborati dello strumento urbanistico generale o della sua variante adottati**, secondo le disposizioni stabilite dalle norme regionali in materia. In conformità al comma 4 ter del citato art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nel corso della suddetta procedura devono comunque essere garantite adeguate forme di consultazione e osservazione sulle eventuali proposte di aggiornamento delle aree a pericolosità o a rischio delimitate dall'Elaborato n. 2 del PAI.

Progetto di variante al PAI Po modifiche agli articoli 1 e 18 delle Norme di Attuazione

Principali novità

Art.18 comma 5

Coerentemente alle procedure urbanistiche vigenti in ogni Regione il Comune trasmette alla Regione **la verifica di compatibilità** di cui al comma 3, nonché documentazione comprovante le risultanze della fase di partecipazione, ed eventuali atti deliberativi. **La Regione procede a trasmettere tutta la suddetta documentazione all'Autorità di bacino distrettuale congiuntamente ad una relazione istruttoria contenente una valutazione tecnica circa la citata proposta di aggiornamento, predisposta secondo i contenuti previsti dalla Direttiva di cui al comma 3.**

Art.18 comma 6

Il Segretario Generale, sulla base della documentazione di cui al comma precedente e sulla scorta del **parere favorevole della Conferenza Operativa e dell'intesa espressa dalla Regione** ai sensi del comma 4bis dell'art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. approva con proprio Decreto l'aggiornamento dell'Elaborato n. 2 del PAI, ai sensi del medesimo comma 4bis dell'art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Progetto di variante al PAI Po modifiche agli articoli 1 e 18 delle Norme di Attuazione

Principali novità

Art.18 comma 7

L'aggiornamento dell'Elaborato n. 2 del PAI di cui al comma precedente **produce i suoi effetti a seguito dell'entrata in vigore del Decreto di approvazione del Segretario Generale.**

Art.18 comma 10

Fatte salve le disposizioni riguardanti gli effetti del presente Piano di cui ai successivi articoli 27 e 39 e qualora ciò sia consentito dalle vigenti norme di legge regionali, i Comuni utilizzano la procedura di cui ai commi precedenti anche per formulare proposte di aggiornamento delle Mappe della Pericolosità e del Rischio di Alluvioni del vigente Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni connesse agli aggiornamenti dell'Allegato 4 dell'Elaborato 2 del PAI di cui al presente articolo, **coerentemente con quanto previsto dal successivo articolo 59 delle presenti Norme.** Dette proposte sono approvate dal Segretario Generale in conformità a quanto previsto dal precedente comma 6 e i conseguenti aggiornamenti delle Mappe producono i loro effetti a seguito dell'entrata in vigore del Decreto di approvazione.

Progetto di variante al PAI Po modifiche agli articoli 1 e 18 delle Norme di Attuazione

Principali novità

Art.18 comma 11

Le procedure per l'approvazione degli aggiornamenti cartografici di Piano di cui al presente articolo sono oggetto di disciplina di dettaglio **nell'ambito del Regolamento** di cui all'articolo 1, comma 10bis delle presenti Norme.

PROGETTO DI VARIANTE AL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO PER IL FIUME PO (PAI)

Modifiche agli articoli 1 e 18 dell'Elaborato 7 «Norme di attuazione»

I CONFERENZA PROGRAMMATICA ORE 10 – 12.30
(Comuni e Province di Bergamo, Como, Cremona, Lodi e Mantova
Comuni e Città metropolitana di Milano)

II CONFERENZA PROGRAMMATICA ORE 14.30 – 16.30
(Comuni e Province di Brescia, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese)

(ART.68 COMMI 3 e 4 DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006)

24 MAGGIO 2022

Illustrazione delle osservazioni pervenute e delle relative istruttorie

D.G. Territorio e Protezione
Struttura assetto Idrogeologico, reticoli e demanio idrico

Programma della Conferenza

- 1. Illustrazione della variante** – Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po
- 2. Informativa sull'istruttoria delle osservazioni pervenute** – Regione Lombardia
- 3. Spazio per il confronto e la discussione**
- 4. Illustrazione delle modifiche ai Criteri e indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio** approvate con d.g.r. 6314 del 26/4/2022 in attuazione dell'art. 3 della Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 6/2021



www.regione.lombardia.it   

Svolgimento del percorso partecipativo

- 1. Adozione progetto di variante** – Deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2021
- 2. Pubblicazione progetto di variante sul sito ADBPO** – 28 dicembre 2021
- 3. Invio nota ai Comuni, Province e Città metropolitana di Milano** Z1.2022.0001568 del 19 gennaio 2022
- 4. Invio nota a Ordine dei Geologi, C.R.O.I.L. - Consulta Regionale Ordini Ingegneri Lombardia, Consulta Regionale Lombardia degli ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori** (Z1.2022.0001811 del 20/01/2022)
- 5. Invio bozza aggiornamento criteri regionali a ODG**, incontro in data 11/2/2022
- 6. Informativa alle Province/Città metropolitana di Milano nell'ambito del tavolo Province/CMM – UPL in data 17 marzo** con invio bozza modifica criteri regionali
- 7. Condivisione interna a Regione** – UO Urbanistica e Assetto del territorio e Struttura Giuridico per il territorio e VAS
- 8. Scadenza invio osservazioni 28 marzo 2022**
 - territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it
 - protocollo@postacert.adbpo.it



www.regione.lombardia.it   

Tipologia di osservazioni pervenute

- **VA** = Osservazioni sulla variante adottata
- **DA** = Osservazioni sulle disposizioni attuative regionali (Criteri art. 57 l.r. 12/2005)
- **RE** = Osservazioni relative al Regolamento da mettere a punto ai sensi art. 4 della variante adottata
- **AL** = Osservazioni su altre questioni connesse



www.regione.lombardia.it   

Ordine dei geologi della Lombardia – mail del 7 marzo 2022 e del 25 marzo

	Osservazione/Suggerimento	Tipo	Risposta
1	Considerato che le modifiche alle aree PAI devono essere approvate dall'Autorità di bacino e che deve essere svolta una fase di partecipazione, perché l'ADBPO non può visionare la proposta, come i privati e le altre pubbliche amministrazioni, durante la fase di osservazioni al PGT?	VA	Il distretto del Po include circa 3200 Comuni, 8 Regioni e 1 provincia autonoma con proprie specifiche procedure per l'aggiornamento degli strumenti urbanistici. ADBPO dovrebbe intervenire con un proprio parere per poi rivedere la versione definitiva con le osservazioni pervenute. Ciò porterebbe ad un aggravio del procedimento generale delle procedure amministrative con allungamento dei tempi per aggiornare gli strumenti urbanistici.
2	Occorrerebbe specificare che per valutare l'acquisizione o meno le osservazioni formulate dai cittadini, queste ultime devono essere costituite da uno studio di confronto paragonabile a quello presentato per la modifica PAI - PGRA, non essere costituito da una semplice lettera	RE, DA	La fase di osservazioni è finalizzata a favorire la più ampia partecipazione sul progetto urbanistico in generale, inclusa la componente geologica, facendo conoscere sia gli aspetti conoscitivi che progettuali. E' poi il Comune che deve valutare le osservazioni pervenute congiuntamente al tecnico incaricato della redazione della componente geologica/idraulica
3	Regione Lombardia deve adoperarsi perché i propri criteri regionali per la redazione di studi di approfondimento al PAI-PGRA siano applicati anche ai fini dell'accertamento dello studio da parte dell'ADBPO. Da parte di altre Regioni potrebbero sorgere anche altre procedure/criteri possibili per una medesima tipologia di studio; ADBPO dovrebbe assumere come proprie anche queste altre procedure da inserire nel Regolamento da attuare, ma da parte della Commissione Operativa dell'ADBPO occorre la valutazione dello studio di modifica al PAI o PGRA con i medesimi criteri specifici della Regione di pertinenza	RE	L'Autorità di bacino ha approvato nel 2003 la Direttiva «Attuazione del PAI nel settore urbanistico e aggiornamento dell'Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici» nella quale riporta i criteri approvati dalle diverse regioni per la redazione degli studi contenenti la verifica di compatibilità di cui all'art. 18 delle norme di attuazione del PAI. Il riferimento a tale Direttiva è stato riportato al comma 3 del nuovo art. 18. Tale Direttiva tuttavia, per la Lombardia, fa riferimento a criteri ormai superati, approvati in attuazione della l.r. 41/1997, anch'essa abrogata dalla l.r. 12/2005 che pertanto andrebbe aggiornata.

www.regione.lombardia.it   

Ordine dei geologi della Lombardia – mail del 7 marzo 2022 e del 25 marzo

	Osservazione/Suggerimento	Tipo	Risposta
4	<p>Gli studi di dettaglio necessitano di valutazioni che hanno una incidenza molto elevata a livello economico, ma mancano i finanziamenti da parte regionale e/o dell'Autorità di Bacino. Negli articoli modificati (art. 1 e 18) delle NTA del PAI ed in particolare nella modifica all'art. 18 viene completamente sostituito il testo del comma 8 che recitava: Nei programmi triennali di intervento previsti dalle presenti Norme ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 183/1989, sono indicate misure di finanziamenti ai Comuni per lo svolgimento delle sopraddette operazioni di istruttoria tecnica. In pratica spariscono le misure di finanziamento</p>	VA	<p>Si è preso atto del fatto che sono programmi non più finanziati, tant'è vero che gli ultimi programmi triennali sono stati finanziati per il triennio 1999-2002. Attualmente per richiedere finanziamenti allo Stato è stato predisposto il sistema Rendis. L'Autorità di bacino e Regione si stanno impegnando ad ampliare lo spettro delle tipologie di finanziamento previste in Rendis. La l.r. 12/2005 ha previsto finanziamenti ai Comuni e Province all'art. 58.</p>
5	<p>L'Inventario delle frane e dei dissesti di Regione Lombardia, poi confluito nell'IFI e ora Disponibile tramite piattaforma IDROGeo sul sito di ISPRA è costruito per la gran parte attraverso attività di fotointerpretazione, nonostante lo stato di attività venga dichiarato come quiescente. I dati di interferometria radar da satellite, disponibili per Regione Lombardia da almeno 20 anni sono utili a stabilire l'attività di una frana. Lo svolgimento degli approfondimenti sulle frane, anche utilizzando i dati interferometrici, viene demandato ai Comuni in sede urbanistica ma senza fornire adeguati finanziamenti che sono stati eliminati nelle modifiche degli articoli delle NTA PAI da parte dell'ADBPO.</p> <p><i>E' quindi utile che o venga realizzato uno studio a livello regionale per valutare la modifica di attribuzione dell'attività di una frana, o che vengano veramente ed efficacemente finanziati tali studi che sinora sono stati portati avanti con esborzi, anche non indifferenti, dai singoli comuni nella maggior parte dei casi e che vengano inserite nelle procedure di valutazioni dei dissesti anche i dati di interferometria radar.</i></p>	DA, RE	<p>Regione Lombardia ha messo a disposizione attraverso il Geoportale della Lombardia i dati interferometrici disponibili.</p> <p>Per numerose frane di rilievo regionale è stato attivato il monitoraggio da parte del centro di Monitoraggio geologico di ARPA Lombardia.</p> <p>Si terrà conto del suggerimento di prevedere l'utilizzo dei dati interferometrici per gli approfondimenti sulle frane nell'ambito della revisione dei criteri per la redazione della componente geologica del PGT. Si chiede di inserire tale riferimento anche nell'aggiornamento della Direttiva ADBPO «Attuazione del PAI nel settore urbanistico».</p> <p>Relativamente al contributo economico si rinvia alla risposta all'osservazione 4.</p>

www.regione.lombardia.it 

Ordine dei geologi della Lombardia – mail del 7 marzo 2022 e del 25 marzo

	Osservazione/Suggerimento	Tipo	Risposta
6	<p>Permangono criticità sulle possibilità di interventi in aree di valanga dal momento che nelle norme specifiche (NTA PAI) e nelle prescrizioni di parecchi enti (Comunità Montana, Provincia, Regione), l'art. 9 comma 10 recita: <i>Nelle aree Ve (Valanghe a pericolosità molto elevata n.d.r.) sono consentiti esclusivamente gli interventi di demolizione senza ricostruzione, di rimboschimento in terreni idonei e di monitoraggio dei fenomeni.</i> Escludendo di fatto la manutenzione di qualsiasi opera anche infrastrutturale presente in area di valanga sia essa opera di protezione, strada, linea acquedottistica o altro non di interesse privato, ma di interesse comunale o sovracomunale</p>	AL	<p>Recentemente (ottobre 2020), su richiesta di Regione Lombardia e del Comune di Valbondione, l'Autorità di bacino ha fornito un'interpretazione autentica che non esclude nelle aree di valanga la possibilità di realizzare opere di difesa.</p> <p>Si concorda in ogni caso sulla necessità di procedere con una revisione delle norme di attuazione del PAI al fine di rialinearle alle norme e procedure sopravvenute (d.p.r. 380/2001 e s.m.i., procedure di cui alla Parte II del D. Lgs. 152/2006, ecc.)</p>
7	<p>A tale proposito è utile osservare come vi siano disparità di valutazione dei dissesti o meglio di normativa sulle effettive possibilità di interventi edificatori e di manutenzione, non tanto all'interno del territorio di competenza dell'ADBPO, ma in confronto alle altre autorità di Bacino in ambito alpino come l'Autorità di Bacino del fiume Adige per le regioni Veneto e Trentino Alto Adige o l'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione per il comparto veneto friulano</p> <p>Sarebbe utile una revisione unitaria della normativa per non avere disparità di valutazioni all'interno del territorio nazionale</p>	AL	<p>Anche all'interno del distretto, a seguito dell'acquisizione degli ex bacini regionali e interregionali (Marecchia – Conca, Reno, ecc.) ci sono disomogeneità normative rispetto alle quali ADBPO sta già lavorando.</p> <p>Si concorda e si chiede all'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po di farsi carico di portare ai tavoli nazionali con ISPRA e MITE la proposta di costruzione di un Piano di Gestione del Rischio idrogeologico con criteri omogenei a scala nazionale analogamente a quanto previsto per il Piano di gestione del rischio di Alluvioni dalla Direttiva 2007/60/CE.</p>

Ordine dei geologi della Lombardia – mail del 7 marzo 2022 e del 25 marzo

Osservazione/Suggerimento	Tipo	Risposta
<p>8</p> <p>Come indicato nella Deliberazione 6/2022, entro <u>30 giorni</u> dall'invio da parte della Regione, la Conferenza Operativa prende in carico la proposta di aggiornamento, la valuta ed esprime il proprio parere (<u>è necessario definire una tempistica certa, al massimo di altri 30 giorni</u>).</p> <p>Il Segretario procede con il Decreto e la pubblicazione sul BURL (<u>il decreto deve avvenire mensilmente a meno di assenza di variazioni</u>). In questo modo ci sarebbe il tempo tra adozione PGT e approvazione PGT di avere il parere da parte dell'AdBPO.</p>	VA	<p>Nella Deliberazione 6/2022 è previsto il termine di 30 giorni per la convocazione della Conferenza Operativa dalla trasmissione della proposta di modifica da parte della regione.</p> <p>La Conferenza Operativa si esprime nell'ambito della seduta.</p> <p>Si concorda nella necessità di chiedere ad ADBPO la definizione di una tempistica certa anche per il successivo decreto del Segretario generale ADBPO.</p>
<p>9</p> <p>Anche gli studi realizzati in attuazione del PGRA devono essere soggetti a valutazione, approvazione e deliberazione dell'AdBPO e quindi dovranno effettuare iter analoghi a quelli presentati in precedenza. Il paradosso è che ciascun comune deve valutare con maggior dettaglio le aree di esondazione torrentizia, di conoide, fluviale e/o lacustre in funzione delle aree a rischio R4 che interessano il proprio territorio per la possibilità di interferenza tra i fenomeni alluvionali e l'edificato nel senso più ampio del termine, indipendentemente dal fatto che le aree R4 riguardino piccoli torrenti e/o conoidi che interessano il solo territorio comunale o aste fluviali e torrentizie appartenenti a più territori comunali. Da un lato questo studio di dettaglio porta ad una maggior accuratezza sulla valutazione dell'effettivo rischio di queste aree, dall'altro, demandare al singolo comune studi che generalmente interessano più comuni e/o province, isolando in tale contesto il singolo territorio comunale, costituisce una limitazione all'efficacia degli studi idraulici (fiumi e torrenti, o bacini lacustri non si fermano ad un confine amministrativo) e delle zonazioni che derivano da questi studi.</p> <p>In tal senso vi sono studi regionali o dell'AdBPO che sono già stati realizzati e per i quali sono da poco state realizzate e/o implementate le mappe anche aggiornate disponibili sul sito di Regione Lombardia, ma la verifica delle aree a rischio 4 in tale contesto, oltre ad un problema di costi degli studi di dettaglio e quindi di finanziamenti, dovrebbe essere effettuata su più larga scala suddividendo i bacini di pertinenza provinciale, regionale o dell'autorità di bacino rispetto a quelli di pertinenza comunale (che ricadono interamente o quasi nel singolo territorio comunale) ed affidando gli studi idraulici di conseguenza.</p>	RE, DA	<p>Si concorda con la necessità di disciplinare il tema delle valutazioni di dettaglio della pericolosità e del rischio a seconda della scala del fenomeno nei criteri regionali e, soprattutto, nel regolamento previsto dall'art. 4 della Deliberazione 6/2021.</p> <p>Il tema deve andare di pari passo con la revisione delle norme di attuazione del PAI, che in numerosi articoli rinviano agli approfondimenti di dettaglio comunale (es. art. 39, 51).</p>

www.regione.lombardia.it   

Ordine dei geologi della Lombardia – mail del 7 marzo 2022 e del 25 marzo

Osservazione/Suggerimento	Tipo	Risposta
<p>10</p> <p>Un'ulteriore valutazione a livello comunale sugli studi idraulici già effettuati (ad esempio per un fiume come il Serio di cui esistono più studi idraulici di cui alcuni piuttosto recenti) indica o la scarsa fiducia in questi studi realizzati o la necessità di revisioni degli stessi studi grazie a rilievi di maggior dettaglio e/o a modifiche topografiche sostanziali avvenute dopo la realizzazione di interventi lineari (arginature, strade in rilevato, aree in rilevato, etc.) o a differenti criteri di valutazione delle piogge (intensità e durata).</p> <p>In tal caso è utile che si possa sempre ripartire dalla modellazione originaria a scala di pianificazione superiore rispetto a quella comunale per apportare le modifiche necessarie.</p> <p>Solo per gli ambiti torrentizi esclusivamente o quasi di pertinenza territoriale comunale è bene che ci sia una valutazione a livello comunale. Per le aree restanti, a meno di errori grossolani nella modellazione e/o nella topografia di base è utile che valgano studi a livello amministrativo più elevato (Comunità montana, Consorzi, Provincia, Regione Lombardia, Autorità di Bacino) su rilievi topografici molto accurati (spesso i LIDAR non hanno tale accuratezza).</p>	DA, RE	<p>L'obbligo di svolgere valutazioni di dettaglio della pericolosità e del rischio su tutte le aree R4, prevista nei criteri regionali approvati con d.g.r. 6738/2017, deriva dalla necessità di definire norme urbanistiche non solo per le aree da edificare ma anche per le aree già edificate, ove è possibile prevedere interventi di riduzione della vulnerabilità</p> <p>Si prende atto dell'osservazione ai fini della revisione dei criteri regionali e quale richiesta da sottoporre ad ADBPO ai fini dell'elaborazione del Regolamento</p>

Dott. Geol. Alessandro Chiodelli – PEC del 18/3/2022

Richieste di chiarimenti inerenti la procedura di partecipazione

	Osservazione/Suggerimento	Tipo	Risposta
11	<p>Quali sono le modalità con cui si effettua il processo partecipativo in termini di contenuti e di tempistiche?</p> <p>- Contenuti: quali sono i documenti da sottoporre al processo partecipativo? La mappa delle nuove aree di PAI-PGRA che propone il Comune e quelle vigenti? Documenti ad hoc o estratti dello studio di settore che ha portato alla modifica della cartografia vigente (tavole del Documento Semplificato del Rischio Idraulico o dello Studio idraulico, o dello Studio Geologico in cui verranno recepite)? L'intero studio che propone la modifica alla cartografia vigente (Documento Semplificato del Rischio Idraulico o Studio idraulico)? Lo Studio geologico?</p> <p>- Termini: Pubblicazione su sito web ed Albo pretorio dell'Ente per 15 gg e successivi 30 gg a disposizione per la presentazione di osservazioni? Pubblicazione in sede di VAS con un procedimento congiunto che segue i termini del procedimento di VAS? Pubblicazione in sede di adozione del PGT (in questo caso come ci si rapporta alla richiesta di parere di conformità dello Studio Geologico? Documento che recepisce le nuove perimetrazioni PAI-PGRA derivanti da studi di settore - a Regione, preventivo all'adozione del PGT stesso)?</p>	DA, RE	<p>Il processo partecipativo coincide con quello della variante urbanistica che contiene la proposta di modifica al PAI-PGRA nella componente geologica.</p> <p>A questa richiesta si è dato risposta con l'aggiornamento dei criteri regionali approvato con d.g.r. 6314/2022 che sarà di seguito presentata.</p>
12	Si chiede comunque parere per lo SG preventivamente a Regione, e successivamente si attiva il processo di partecipazione per le aree PAI-PGRA modificate?	DA	Si
13	Cosa si intende per risultanze della fase di partecipazione?	DA	Le osservazioni pervenute sulla variante urbanistica, con particolare riferimento alla parte relativa alle modifiche al PAI – PGRA
14	Il processo partecipativo relativo alle modifiche deve essere concluso prima dell'inoltro della documentazione a Regione?	DA	Si


www.regione.lombardia.it

Dott. Geol. Alessandro Chiodelli – PEC del 18/3/2022

Richieste di chiarimenti inerenti la procedura di partecipazione

	Osservazione/Suggerimento	Tipo	Risposta
15	<p>Come si da atto delle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione della proposta di aggiornamento avanzata dal Comune?</p> <p>Con documento di accoglimento/non accoglimento a parte che deve essere sottoscritto da qualcuno (Giunta, Dirigente, ...)?</p>	DA	<p>Attraverso l'inoltro a Regione delle osservazioni relative al PAI-PGRA pervenute e di una valutazione di merito sulle osservazioni ricevute, elaborata dal Comune con il supporto dei tecnici autori della componente geologica/idraulica. Segue eventuale aggiornamento del parere regionale rispetto a quello espresso prima dell'adozione, del parere della Conferenza Operativa ADBPo e del decreto del SG.</p> <p>A questa richiesta si è dato risposta con l'aggiornamento dei criteri regionali approvato con d.g.r. 6314/2022 che sarà di seguito presentata.</p>
16	Quando il Segretario decreta la nuova mappatura?	DA	A seguito del parere positivo della Conferenza Operativa e dell'intesa con la Regione
17	Cosa si intende per risultanze della fase di partecipazione?	DA	Le osservazioni pervenute sulla variante urbanistica, con particolare riferimento alla componente geologica nella parte relativa alle modifiche al PAI – PGRA
18	Il processo partecipativo relativo alle modifiche deve essere concluso prima dell'inoltro della documentazione a Regione?	DA	Come nelle procedure vigenti in Lombardia dal 2001, le proposte di aggiornamento vanno trasmesse alla Regione prima dell'adozione della variante. Al termine della fase di osservazioni il Comune trasmette l'esito con le eventuali osservazioni pervenute esplicitando la propria posizione in merito
19	Si applicano le nuove norme ad esse associate dal PAI e dalla normativa regionale od anche quelle ulteriormente individuate in sede di Norme tecniche di Studio geologico?	DA	Si applicano le norme dello studio geologico assegnate in conformità con i criteri regionali e con le norme del PAI


www.regione.lombardia.it


Provincia di Monza e della Brianza – mail del 24/3/2022

Osservazione/Suggerimento	Tipo	Risposta
<p>20</p> <p>Come comportarsi nei confronti di un Comune che, pur proponendo modifiche agli areali, non abbia attivato la procedura di confronto con Regione prima dell'adozione della variante di PGT e ottenuto il relativo parere?</p> <p>Nel caso la Provincia riscontrasse questa carenza in valutazione di compatibilità al PTCP (durata complessiva 120 giorni), si potrebbero prospettare due differenti ipotesi di intervento:</p> <ol style="list-style-type: none"> In fase di avvio del procedimento, in esito alle verifiche di completezza della documentazione sottoposta a valutazione, si segnala al Comune e alla competente Direzione Regionale la carenza. In questo caso si potrebbe prevedere una procedura di espressione del parere regionale di competenza (90 giorni) anche post-adozione? Si procede con la valutazione di compatibilità e si evidenzia la carenza nell'ambito dei correlati atti provinciali che verrebbero quindi trasmessi a Comune e alla competente Direzione Regionale a fine procedimento. In tal caso cosa ne sarebbe della prospettata procedura di modifica che non avrebbe più alcun margine temporale per ottenere il parere regionale prima della scadenza dei termini di approvazione della variante di PGT? Quali ripercussioni ci sarebbero rispetto alla possibilità del Comune di proseguire con l'iter di approvazione? 	DA, VA	<p>Nel caso in cui le Province, preventivamente alla verifica di compatibilità di cui all'art. 13, comma 5, della L.r. 12/05, riscontrassero la mancata attivazione della procedura di confronto con la Regione e/o il mancato ottenimento del previsto parere, come già previsto nella Parte 4 dei criteri approvati con d.g.r. 2616/2011, dovrebbero informare tempestivamente il Comune, oltre alla struttura regionale competente, invitandolo ad adempiere. Regione potrà comunque esprimere il proprio parere, in via tecnica, entro i successivi 90 giorni, anche post adozione.</p> <p>I problemi che potrebbero nascere, tuttavia, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> la procedura di approvazione della modifica da parte ADBPO si potrebbe protrarre nel tempo oltre il termine per l'approvazione. In questo caso il Comune potrebbe comunque approvare la variante (nel caso, ad esempio, che si riferisca anche ad altri aspetti) ma la modifica alle aree PAI-PGRA resterebbe congelata fino al giorno successivo alla pubblicazione del decreto del segretario generale ADBPO; sulla proposta di modifica potrebbe esserci un parere negativo, che potrebbe mettere in discussione la variante medesima (se riferita ad esempio solo alla modifica PAI-PGRA). <p>Parimenti non potrebbe arrivare a conclusione una proposta di modifica che non sia stata sottoposta alla fase di partecipazione, in quanto ciò è esplicitamente previsto dal comma 4ter dell'art. 68 del D. Lgs. 152/2006, al pari del parere positivo della Regione.</p>



www.regione.lombardia.it   

Provincia di Monza e della Brianza – mail del 24/3/2022

Osservazione/Suggerimento	Tipo	Risposta
<p>21</p> <p>Considerate le modalità di lavoro della Provincia di Monza e della Brianza, che già ora fornisce ai Comuni supporto in fase di varianti al PGT fin dalla prima conferenza di VAS, in termini collaborativi e al fine di evitare casi di mancato rispetto del coordinamento istruttorio, si potrebbe valutare di integrare le indicazioni di carattere normativo rese con la necessità di attivare le prospettate procedure di confronto con Regione e Autorità di Bacino per la modifica degli areali PGRA. Questo tipo di attenzione potrebbe essere ulteriormente affinato in fase di seconda conferenza di VAS, dove eventuali modifiche al PGRA dovrebbero emergere con maggiore evidenza ma, chiaramente, non esclude che si possano comunque verificare casi di non attivazione delle procedure.</p>	DA, VA	<p>Riteniamo che le modalità di lavoro descritte dalla provincia di MB, che offrono un supporto ai Comuni già in fase di VAS, siano sicuramente efficaci, agevolando il corretto svolgimento delle procedure. Spesso tuttavia, in tale fase, il grado di definizione della componente geologica è ancora preliminare, non sufficientemente definito per una condivisione con Autorità di Bacino</p>



www.regione.lombardia.it   

Provincia di Sondrio – mail del 24/3/2022

	Osservazione/Suggerimento	Tipo	Risposta
22	Nel caso in cui la tempistica di approvazione del PGT sia diversa da quella del decreto del Segretario dell'AdBPO, le procedure si riallineano nella pubblicazione sul BURL (efficacia), quindi è quest'ultima che nel caso verrebbe fermata in attesa del provvedimento «ritardatario»?	DA, VA	A tale domanda si è data risposta nella modifica ai criteri di cui alla d.g.r. 6314/2022 , ma occorre una discussione più ampia.
23	I tempi per questo provvedimento sono potenzialmente 90 gg (30 + 30 + 30), sicuramente oltre i 120 gg della nostra istruttoria.	DA	Sì, ma l'istruttoria provinciale non si riferisce alla valutazione delle proposte di modifica al PAI-PGRA
24	Non necessariamente la variante urbanistica che assorbe la componente geologica riguarda il Documento di Piano, a volte la variante è solo al Piano delle regole e a quello dei Servizi, nel qual caso la tempistica è di 60 giorni tra solo deposito e osservazioni.	DA	Queste varianti semplificate si riferiscono ai casi di adeguamento al PAI-PGRA senza modifiche al Documento di Piano. Si procederà ad una migliore specifica nell'ambito dei criteri regionali a seguito del regolamento
25	Nell'attuale schema sono definite in elenco alcune competenze in capo alla Provincia: Le Province, in sede di istruttoria del P.G.T. o sue varianti, <u>preventivamente</u> alla verifica di compatibilità di cui all'art. 13, comma 5, della L.r. 12/05 , devono accertare che: -sia stata definita la componente geologica, idrogeologica e sismica conformemente ai criteri di cui alla d.g.r. 7/5645 o ai criteri di cui ai presenti criteri (nei casi elencati al paragrafo "Ambiti di applicazione"); - siano stati effettuati gli adeguamenti dal punto di vista sismico, siano state estese all'intero territorio comunale le carte di sintesi e fattibilità geologica, siano state recepite le perimetrazioni delle fasce fluviali e delle aree a rischio idrogeologico molto elevato; -lo studio geologico sia completo di ogni elaborato previsto; -sia presente l'autocertificazione di cui all' Allegato 15 ; - <u>sia stato espresso da parte della Regione il parere nei casi in cui è previsto e il Comune abbia recepito le eventuali prescrizioni.</u> E' il caso di aggiornare il contenuto e ridefinire anche alcuni aspetti delle competenze che ci riguardano, questa «di controllo».	DA	Nei criteri approvati con d.g.r. 6314/2022 si è proceduto a modificare le parti in aperto contrasto con il nuovo art. 18. Si è esplicitato che la modifica è transitoria, in attesa del previsto Regolamento. Sarà necessario in ogni caso procedere ad ulteriore modifica dei criteri attuativi dell'art. 57 della L.r. 12/2005 .

www.regione.lombardia.it 

Provincia di Sondrio – mail del 24/3/2022

	Osservazione/Suggerimento	Tipo	Risposta
26	Non sono chiare le procedure di (proposta) di modifica del RP (che non riguardano questo iter) alle quali è dedicata la sola postilla (3) del modello B1.	DA, VA	Nella d.g.r. 6738/2017 si specifica che le proposte di aggiornamento alle aree allagabili afferenti all'ambito RP delle mappe PGRA possono essere inviate a regione entro il giugno di ciascun anno ma sono esaminate nell'ambito dei previsti revisioni e aggiornamenti delle mappe PGRA nonché nell'ambito delle specifiche varianti al PAI a scala d'asta fluviale)

Comune di San Giovanni in Croce – nota prot. 1214 del 26/3/2022 inviata via PEC, agli atti regionali del 26/3/2022

	Osservazione/Suggerimento	Tipo	Risposta
27	<p>Il Comune chiede di eliminare dalle mappe delle aree allagabili, l'area afferente all'ambito RSP compresa tra l'abitato di San Giovanni in Croce (a nord), il canale consortile Cingia - Consorzio Bonifica Navarolo, (a sud), il canale consortile Fossetta (a Est), coincidente in gran parte con l'attuale zona industriale.</p> <p>Il Consorzio Navarolo ha evidenziato che entrambi i canali Cingia e Fossetta non sono mai esondati dal loro alveo come invece indicato dal PGRA.</p> <p>Nelle mappe PGRA tale area viene definita nelle note quale «impianto fognario zona industriale».</p> <p>ATO Cremona, Padania Acque Spa e Comune di San Giovanni in Croce hanno messo a punto e approvato un progetto di laminazione delle acque meteoriche nella zona industriale di San Giovanni in Croce con scarico nel reticolo idrografico recettore (scoli Cingia e Fossetta). Il progetto è stato realizzato (fine lavori giugno 2020).</p> <p>Vengono allegate note prot. 1084, 1083, 1092, 1207 del 3/10/2019 del Consorzio Navarolo relative alle verifiche idrauliche condotte da 4 gestori di impianti presenti entro l'area industriale nelle quali si dice che non essendo l'esondazione di pertinenza dei corsi d'acqua di competenza consortile, non si ritiene competente a emettere un parere in quanto l'esondazione è dovuta alla rete fognaria e non alla rete consortile</p>	DA, VA	Si rinvia alle procedure di cui al paragrafo 3.3.5 della d.g.c. 6738/2017 – Si darà risposta specifica al Comune. In ogni caso occorre dimostrare che a seguito degli interventi realizzati non si verificano più esondazioni per insufficienza della rete fognaria.


www.regione.lombardia.it

Osservazioni di Regione Lombardia

	Osservazione/Suggerimento	Tipo
28	Con riferimento alle modalità di svolgimento della verifica della compatibilità idraulica e idrogeologica di cui all'art. 18, la Direttiva «Attuazione del PAI nel settore urbanistico e aggiornamento dell'Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici del 2003 rimanda alle disposizioni attuative regionali, comunque condivise con ADBPO. Si chiede di esplicitare quale sia il ruolo e il riferimento della Segreteria tecnica nella valutazione delle proposte di modifica alle aree PAI-PGRA in quanto dall'art. 3 comma 3 della Variante, non si desume un'ulteriore istruttoria a carico della Segreteria	DA, VA
29	Sarebbe opportuno che fosse prevista un'istruttoria preliminare da parte della Segreteria tecnica Operativa e della regione competente sulla proposta di modifica seguita poi, (in caso di istruttoria positiva), dalla procedura di variante con la fase di partecipazione al fine di semplificare le procedure in capo ai Comuni e soddisfare i principi di sussidiarietà, partecipazione e semplificazione amministrativa.	RE
30	Nel caso in cui la Conferenza Operativa non esprima parere favorevole sulla proposta trasmessa dalla Regione, occorre specificare come si concluda la procedura. Con un decreto di diniego del Segretario Generale? Con una Comunicazione al Comune dell'esito della Conferenza Operativa? Chi la trasmette?	RE
31	<p>Ai fini della stesura del regolamento, si consideri che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Comune, nell'ambito del proprio PGT, svolge una verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni urbanistiche rispetto a tutte le condizioni di dissesto presenti o potenziali, non settorialmente né disgiuntamente ad esempio tra corsi d'acqua secondari, principali, aree in frana, aree di valanga. - la verifica di compatibilità è uno studio unico, eventualmente supportato da analisi di dettaglio specialistiche (idrauliche, valangologiche ecc.) che nello studio medesimo si fondono e si integrano. - a sua volta la verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica alla scala comunale è parte di una verifica più ampia che include verifiche di compatibilità sismica, geotecnica e idrogeologica. 	RE
32	Si chiede pertanto all'ADBPO, nel disciplinare «le procedure di aggiornamento degli elaborati cartografici dei PAI e delle Mappe della Pericolosità e del Rischio di Alluvione del PGRA, di coordinare e armonizzare le stesse tra loro (PAI e PGRA) e con le ulteriori componenti (sismica, geotecnica, idrogeologica) della prevenzione dei rischi naturali in fase di pianificazione.	RE
33	Si invita ad aggiornare tempestivamente la Direttiva «Attuazione del PAI nel settore urbanistico e aggiornamento dell'Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici» aggiornata al 2003 e disallineata con le leggi e i criteri regionali vigenti.	RE

www.regione.lombardia.it


Illustrazione delle modifiche ai criteri attuativi dell'art. 57 della l.r.12/2005 approvate con d.g.r. 6314 del 26/4/2022

d.g.r. 6314 del 26/4/2022

ALLEGATO A – AGGIORNAMENTO DELLO SCHEMA 2 DELLA PARTE 4 - PROCEDURE DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

SCHEMA 2

CASO 1 – LA COMPONENTE GEOLOGICA DEL PGT CONTIENE PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO ALLA CARTOGRAFIA DEL PAI E PGRA

Nel caso in cui la componente geologica del PGT contenga proposte di aggiornamento alla delimitazione e classificazione:

- delle aree in dissesto idraulico contenute nell'Elaborato 2 (Allegati 4 - Delimitazione delle aree in dissesto e 4.1 Aree a rischio idrogeologico molto elevato) del PAI vigente,
- delle aree allagabili contenute nelle mappe di pericolosità (ambiti RSCM, RSP e ACL) e rischio del PGRA vigente,

derivanti dalla **realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo**, il Comune è tenuto a seguire la procedura descritta ai punti successivi.



www.regione.lombardia.it   

1) TRASMISSIONE A REGIONE LOMBARDIA DELLE PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE DI COMPETENZA

Prima dell'adozione della variante urbanistica alla componente geologica, il Comune è tenuto ad acquisire il parere di Regione Lombardia. A tal fine, il Comune trasmette alla struttura regionale competente, **attraverso l'applicativo Studi Geologici – Idraulici (Piattaforma Multiplan)**, la seguente documentazione

- documentazione tecnica che supporta le proposte di modifica (per le modifiche locali) predisposta ad una scala di dettaglio e completa di tutti gli elaborati sui quali la proposta di modifica ha ricadute (es. stralcio di carta PAI-PGRA, stralcio di carta della fattibilità geologica). La documentazione tecnica può includere: relazioni relative ad eventi recenti con delimitazione e classificazione delle aree coinvolte, documentazione progettuale relativa ad opere di difesa realizzate comprensiva degli atti di collaudo, studi di approfondimento del quadro conoscitivo redatti secondo le metodologie contenute negli Allegati ai Criteri ed indirizzi per la componente geologica approvati con d.g.r. 2616/2011 e secondo le indicazioni riportate nella d.g.r. 6738/2017 per le aree allagabili;
- componente geologica del PGT completa di tutti gli elaborati per gli aggiornamenti complessivi riferiti all'intero territorio comunale;
- asseverazione redatta secondo lo schema riportato in Allegato 1, compilata per le Sezioni A – Parte Generale, B – Parte relativa alla pianificazione di bacino
- Descrizione delle proposte di aggiornamento alla delimitazione delle aree in dissesto idraulico e idrogeologico utilizzando il modulo di cui all'Allegato 2, nel quale, in particolare, dovranno essere descritte le proposte di modifica illustrando e rappresentando la situazione pre-modifica, la situazione post-modifica, l'origine della modifica e gli elementi a supporto;
- versione digitale degli elaborati della componente geologica (in formato .pdf per i documenti e in formato .shp per la cartografia corrispondente ai livelli richiesti dalle Specifiche per la consegna della Tavola delle previsioni di piano del PGT (livelli informativi corrispondenti alla Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano, alla carta PAI-PGRA e alla carta della pericolosità sismica locale).

Per l'utilizzo dell'applicativo Studi geologici – idraulici (piattaforma Multiplan), dopo l'accesso alla piattaforma (<https://www.multiplan.servizir.it/>), occorre richiedere l'abilitazione in lettura e scrittura tramite la funzione "accedi" (a destra nella barra verde in alto) e "modifica profilo", indicando l'indirizzo mail dell'ente di appartenenza. Dell'avenuta consegna della proposta di aggiornamento alla cartografia PAI e PGRA viene informata per conoscenza la Provincia/Città metropolitana competente

www.regione.lombardia.it   

2) ESPRESSIONE DEL PARERE

La struttura regionale competente, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione, formula un parere vincolante circa la proposta di aggiornamento, con riferimento alla coerenza con i criteri vigenti (d.g.r. 2616/2011 e d.g.r. 6738/2017) in materia di componente geologica del PGT (art. 57 L.R. 12/2005) nonché con gli ulteriori dati, studi e progetti presenti negli archivi regionali (per le proposte di modifica derivanti da nuovi eventi di dissesto o interventi collaudati), acquisendo a sua volta i necessari contributi specialistici dalle Autorità idrauliche, da ARPA, dalle altre strutture regionali e confrontandosi con l'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po, ove necessario. Il parere viene trasmesso via PEC attraverso l'applicativo Studi Geologici - Idraulici (Piattaforma Multiplan).

Il predetto termine di novanta giorni può essere interrotto una sola volta qualora la struttura regionale competente richieda integrazioni e/o approfondimenti. In questo caso, il termine di novanta giorni decorre nuovamente e per intero dalla data della trasmissione, da parte del Comune e con le medesime modalità di cui al precedente punto 1, della documentazione integrata.

Nel parere sarà riportata la procedura da seguire per l'iter di approvazione delle modifiche secondo i punti sottoindicati.



www.regione.lombardia.it 

3) ADOZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA PER L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA CONTENENTE LA MODIFICA (ART. 13 L.R. 12/2005) o l'asseverazione redatta secondo il nuovo schema riportato in Allegato 1, compilata anche per la Sezione C, relativa alla congruità tra le previsioni della variante e i contenuti della componente geologica;

o il parere di cui al precedente punto 2, espresso dalla struttura regionale competente.

Gli elaborati della componente geologica, comprensivi della documentazione tecnica prodotta a supporto alle proposte di aggiornamento all'Elaborato 2 del PAI e/o alle mappe del PGRA (ambiti RSCM, RSP, ACL) devono essere elencati in dettaglio nella delibera di adozione della variante urbanistica.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 57 della LR n. 12/2005 e relativi criteri attuativi, gli elaborati di analisi della componente geologica (carta geologica, geomorfologica, idrogeologica, idraulica) sono parte del Documento di Piano; gli elaborati di sintesi e proposta (carta di sintesi, carta dei vincoli, carta PAI-PGRA, carta della pericolosità sismica locale, carta di fattibilità geologica, norme geologiche di attuazione) sono parte del Piano delle Regole. La normativa geologica è comunque di riferimento per tutti gli atti costituenti i PGT (Documento di piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi).

Parimenti devono rientrare nella documentazione a corredo della variante urbanistica adottata:

In merito alla verifica della presenza di tutta la documentazione sopracitata, si richiamano gli adempimenti in capo alla Provincia/Città metropolitana esplicitati nel testo della Parte 4 ai Criteri e indirizzi per la redazione della componente geologica, idrogeologica e sismica approvati con d.g.r. 2616/2011.



www.regione.lombardia.it 

4) ADEMPIMENTI COMUNALI E REGIONALI CONSEGUENTI ALLA CONCLUSIONE DELLA FASE PARTECIPATIVA

a) Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni di cui all'art. 13, comma 4 della l.r. 12/2005, il Comune trasmette a Regione, sempre con le modalità di cui al precedente punto 1), una scheda sintetica compilata secondo il modello riportato nell'Allegato 3 recante: o la data di deposito degli atti della variante nella segreteria comunale; o la data di pubblicazione sul BURL dell'avviso di adozione; o il numero complessivo di osservazioni pervenute sulla variante con l'indicazione del numero delle osservazioni relative alla componente geologica per la parte relativa alle proposte di aggiornamento all'Elaborato 2 del PAI e/o delle mappe del PGRA (ambiti RSCM, RSP, ACL); o una valutazione di merito su ciascuna osservazione pervenuta relativa alle proposte di aggiornamento agli elaborati PAI e PGRA, elaborata dal Comune con il supporto del tecnico/i autore/i delle analisi di dettaglio nonché la documentazione di cui al punto 1) aggiornata di conseguenza.

Alla scheda dovranno essere allegate in versione integrale le osservazioni pervenute relative alle proposte di aggiornamento agli elaborati PAI e PGRA.

b) Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui alla lettera a), la struttura regionale competente valuta le eventuali osservazioni pervenute tenendo conto delle indicazioni del Comune. Aggiorna, qualora necessario, il parere di competenza di cui al punto 1) e trasmette alla Segreteria tecnico-operativa dell'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po (AdBPo), dandone notizia al Comune e alla Provincia/Città metropolitana, la proposta di modifica completa della documentazione presentata a supporto e corredata da una propria relazione tecnico - istruttoria contenente il parere regionale di cui al precedente punto 2, l'esito della fase partecipativa e degli eventuali riflessi sulla proposta di modifica. Si rammenta che, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3 della Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell'AdBPo n. 6/2021 del 20 dicembre 2021, entro 30 giorni dal ricevimento della medesima, la Segreteria Tecnico operativa dell'AdBPo sottopone la proposta alla Conferenza Operativa, "ai fini dell'espressione del parere di propria competenza";



www.regione.lombardia.it   

c) In sede di Conferenza operativa, il rappresentante regionale illustra la proposta di modifica con il relativo esito della fase partecipativa, esprimendo formalmente l'intesa sulla proposta medesima ai sensi dell'art. 68, comma 4 ter del D. Lgs. 152/2006. La Conferenza operativa esprime il proprio parere ai fini della successiva approvazione da parte del Segretario generale;

d) Il Segretario Generale dell'AdBPo, con proprio decreto, approva la modifica all'elaborato 2 del PAI e/o alle mappe del PGRA (ambiti RSCM, RSP o ACL). Ai sensi dell'art. 3 della succitata Deliberazione Conferenza Istituzionale Permanente dell'AdBPo n. 6/2021, il decreto è pubblicato sul sito istituzionale dell'AdBPo e gli aggiornamenti approvati entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto. L'avviso di tale approvazione è pubblicato sul BURL ed è trasmesso al Comune da parte della struttura regionale competente.

5) APPROVAZIONE DELLA VARIANTE

Qualora l'approvazione della variante da parte del Comune avvenga prima della pubblicazione del decreto del Segretario generale di cui al precedente punto 4), lett. d) sul sito dell'autorità di bacino, il Comune è tenuto a darne evidenza negli atti di piano approvati nonché nella delibera di approvazione della variante, nella quale dovrà essere esplicitamente riportato che "Gli aggiornamenti all'elaborato 2 del PAI e/o alle mappe del PGRA (ambiti RSCM, RSP o ACL) e le relative previsioni urbanistiche ad essi connessi, contenuti negli atti di variante, entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del Decreto del Segretario Generale sul sito istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale".

Qualora l'approvazione della variante da parte del Comune avvenga dopo la pubblicazione del decreto del Segretario generale di cui al punto 4) lettera d), nella delibera di approvazione della variante andranno riportati gli estremi del decreto del Segretario Generale



www.regione.lombardia.it   

6) PUBBLICAZIONE DELLA VARIANTE

Ai fini della pubblicazione sul BURL dell'avviso di avvenuta approvazione della variante, ai sensi degli artt. 11 e 13, comma 11, lettera b) della [L.r. 12/2005](#), sarà verificato anche il rispetto delle procedure soprariportate

CASO 2 – LA COMPONENTE GEOLOGICA DEL PGT NON CONTIENE PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO ALLA CARTOGRAFIA DEL PAI E PGRA

Il Comune non è tenuto ad acquisire il parere regionale sugli aggiornamenti apportati alla componente geologica. L'iter di adozione e approvazione del PGT e delle relative varianti segue quanto indicato all'art. 13 della L.R.12/2005.

Allegati allo Schema 2

- 1 - Schema di asseverazione (ex Allegato 6 alla [d.a.r. X/6738/2017](#))
- 2 - Modulo Descrizione di dettaglio delle proposte di aggiornamento alla cartografia dei Piani di Bacino
- 3 - Modulo Scheda sull'esito della fase di presentazione di osservazioni

Allegato 2 – Sintesi delle osservazioni accolte nel corso della Conferenza
programmatica

1. Risulta necessario aggiornare tempestivamente la Direttiva “Attuazione del PAI nel settore urbanistico e aggiornamento dell’Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici», richiamata all’art. 3 del nuovo art. 18 delle N.d.A del PAI, nella quale, per Regione Lombardia si fa riferimento a criteri per la redazione degli studi contenenti la verifica di compatibilità di cui al medesimo art. 18 ormai superati, approvati in attuazione della l.r. 41/1997, anch’essa abrogata dalla l.r. 12/2005;
2. Nell’aggiornamento della Direttiva di cui al punto 1:
 - o si chiede di prevedere l’utilizzo dei dati interferometrici quale supporto nella definizione dello stato di attività delle aree in dissesto;
 - o si chiede di aggiornare le specifiche relative alla trasmissione degli aggiornamenti alle aree in dissesto idraulico e idrogeologico in formato vettoriale rendendoli coerenti con le specifiche elaborate da ADBPo nel 2021;
 - o sarebbe utile disporre di indirizzi relativi alle caratteristiche delle aree in dissesto idraulico e idrogeologico che dovrebbero essere analizzate attraverso studi condotti alla scala locale e alle aree che, viceversa, dovrebbero essere analizzate attraverso studi sovralocali in ragione della complessità e scala del fenomeno, degli eventuali impatti nonché dei costi;
3. Si evidenzia che, con riferimento alle modalità di svolgimento della verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica di cui all’art. 18 delle N.d.A. del PAI, la Direttiva di cui al punto 1 rimanda alle disposizioni attuative regionali, comunque condivise con ADBPo. Si chiede di esplicitare quale sia il ruolo e il riferimento della Segreteria tecnica nella valutazione delle proposte di aggiornamento alle aree PAI-PGRA in quanto né dall’art. 3 comma 3 della Variante, né nel nuovo art. 18 si desume un’ulteriore istruttoria a carico della Segreteria;
4. Una volta definito il ruolo e il riferimento della Segreteria tecnica, sarebbe opportuno che, sulle proposte di aggiornamento alle aree in dissesto idraulico e idrogeologico, fosse prevista una valutazione preliminare congiunta da parte della Segreteria tecnica Operativa ADBPo e della Regione competente seguita poi, in caso di valutazione positiva, dalla procedura di variante, con lo svolgimento della fase partecipativa. Questo al fine di semplificare le procedure in capo ai Comuni e soddisfare i principi di sussidiarietà, partecipazione e semplificazione amministrativa;
5. Occorre specificare come si concluda la procedura di proposta di aggiornamento delle aree in dissesto idraulico e idrogeologico nel caso in cui la Conferenza Operativa non esprima parere favorevole sulla proposta trasmessa dalla Regione (decreto di diniego del Segretario Generale, comunicazione al Comune dell’esito della Conferenza Operativa, quale soggetto ha il compito di inviarla);
6. Ai fini della stesura del Regolamento previsto dall’art. 4 della Deliberazione 6/2021, occorre tener presente che:
 - o il Comune, nell’ambito del proprio PGT, svolge una verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni urbanistiche rispetto a tutte le condizioni di dissesto presenti o potenziali, non settorialmente né disgiuntamente ad esempio tra corsi d’acqua secondari, principali, aree in frana, aree di valanga;

- o la verifica di compatibilità è uno studio unico, eventualmente supportato da analisi di dettaglio specialistiche (idrauliche, valangologiche ecc.) che nello studio medesimo si fondono e si integrano;
- o a sua volta la verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica alla scala comunale è parte di una verifica più ampia che include analisi di compatibilità sismica, geotecnica e idrogeologica.

Si chiede, pertanto, ad ADBPO, nel disciplinare «le procedure di aggiornamento degli elaborati cartografici dei PAI e delle Mappe della Pericolosità e del Rischio di Alluvione del PGRA, di coordinare e armonizzare le stesse tra loro (PAI e PGRA) e con le ulteriori componenti (sismica, geotecnica, idrogeologica) della prevenzione dei rischi naturali in fase di pianificazione;

7. Nel regolamento di cui all'art. 4 Deliberazione 6/2021:
 - o occorre meglio disciplinare il tema delle valutazioni di dettaglio della pericolosità e del rischio a seconda della scala del fenomeno nonché chiarire quando gli esiti vadano ad aggiornare la cartografia distrettuale e quando restino solo alla scala locale. Tale tema deve andare di pari passo con la revisione delle norme di attuazione del PAI, che in numerosi articoli rinviano agli approfondimenti di dettaglio comunale (es. art. 39, 51, 59);
 - o occorre chiarire se i tracciamenti alla scala locale delle aree allagabili relativi all'ambito territoriale ACL delle mappe PGRA, svolti in Lombardia in maniera simile agli aggiustamenti morfologici previsti all'art. 27 delle N.d.A del PAI, vadano o meno trattati come le altre modifiche alle mappe PGRA e soggetti pertanto ad approvazione da parte del Segretario Generale dell'ADBPO;
8. Si chiede di definire una tempistica certa per il decreto del Segretario generale ADBPO di approvazione delle proposte di aggiornamento alla delimitazione delle aree in dissesto idraulico e idrogeologico, essendo ad oggi definita solo quella relativa alla convocazione della Conferenza Operativa;
9. Si chiede di esplicitare quali siano i soggetti che possono proporre aggiornamenti alle aree in dissesto idraulico e idrogeologico.

Si formulano, inoltre, le seguenti osservazioni a carattere più generale:

- Si chiede di avviare una revisione complessiva delle Norme di Attuazione del PAI al fine di riallinearle alle norme e procedure sopravvenute (d.p.r. 380/2001 e s.m.i., procedure di cui alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 (Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC), ecc.);
- Si chiede di farsi carico di portare ai tavoli nazionali con ISPRA e MITE la proposta di costruzione di un Piano di Gestione del Rischio idrogeologico (frane, valanghe, sinkhole) con criteri omogenei a scala nazionale, analogamente a quanto previsto per il Piano di Gestione del rischio di Alluvioni dalla Direttiva 2007/60/CE.